



## PROGETTO DI LEGGE

### ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SU PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA RECENTI VICENDE CHE HANNO COINVOLTO IL SISTEMA BANCARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

#### Art.1

##### (Istituzione e compiti della Commissione)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1981 n.21 "Riforma del Regolamento del Consiglio Grande e Generale", una Commissione Consiliare d'Inchiesta allo scopo di "individuare eventuali responsabilità politiche o amministrative in relazione alle recenti vicende che hanno interessato tutto il sistema bancario con particolare riferimento alla Cassa di Risparmio e Asset Banca, e all'eventuale commistione o conflitti di interesse dei soggetti deputati a garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario, considerando i ruoli ed i compiti definiti dai propri statuti per BCSM e dalla legge per il Comitato Credito Risparmio".
2. I lavori della Commissione procedono in parallelo, ed autonomamente, con eventuali azioni dell'autorità giudiziaria sugli stessi fatti.
3. L'audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale.
4. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve ascoltare i soggetti che vengono citati nella relazione stessa.
5. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione. E' esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi.
6. Al fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si configurino come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale.
7. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell'autorità giudiziaria, degli organi di vigilanza e dell'AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria internazionale.

#### Art.2

##### (Nomina e composizione)

1. La Commissione, in deroga alle norme sulla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, è composta da dieci consiglieri, di cui cinque indicati dalle forze di maggioranza e cinque dalle forze di minoranza, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale.
2. Non possono far parte della Commissione:
  - a) i Consiglieri libero professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, o che abbiano intrattenuto rapporti professionali che possono configurare un conflitto di interessi;
  - b) i Consiglieri che sono, o sono stati, dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di società o di enti soggetti alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF);
  - c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio.



Art.3  
(Presidente)

1. Tra i Consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della Commissione.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri soggetti istituzionali.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

Art.4  
(Specifiche)

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
2. La Commissione:
  - a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione all'avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti;
  - b) può invitare membri di Governo e/o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o intendimenti;
  - c) ha potere di audizione nei confronti del Magistrato Dirigente, dei Responsabili di Banca Centrale e dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con una dettagliata relazione, entro sei mesi dalla sua istituzione. Il termine di durata potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con apposita deliberazione del Consiglio Grande e Generale.
4. La Commissione trasmette all'Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

Art.5  
(Regime delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.
2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala del Palazzo Pubblico.
3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1995 n.42.
4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio.

Art.6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.